



# COMUNE DI SINOPOLI

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Delibera C. C.  
n. 29  
del 29/09/2017

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno Ventinove, del mese di Settembre, alle ore 18,45, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente del consiglio, in sessione [ ] ordinaria [x] straordinaria, in [x] prima convocazione [ ] in seconda convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	Presente	N.	COGNOME E NOME	Presente
1	DANARO ANNUNZIATO	SI	7	ORFEO DIEGO	SI
2	BELVEDERE GIUSEPPE	SI	8	PANUCCIO GABRIELLA	SI
3	CARUSO VINCENZO	SI	9	ROSITANO GABRIELE	SI
4	CONDELLO COSMO	SI	10	VITALONE FORTUNATO	SI
5	FULCO FRANCESCA	SI	11	LUPPINO MARIA ROSA	SI
6	LEONELLO GIUSEPPE	SI			

presenti n.11 assenti n.0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Enrico Antonio Cameriere, verbalizzante.

Il Presidente, Dr. Condello Cosmo, assume la presidenza e, constatata la presenza di n. 10 consiglieri comunali, oltre il sindaco, su n. 10 consiglieri comunali eletti oltre il sindaco e ritenuto raggiunto il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperti i lavori.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Delianuova e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato a) (schede) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui emerge che l'Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ASMENET Calabria società consortile a r.l.- quota partecipazione 0,33%
- Gruppo di Azione locale per lo Sviluppo Rurale dell'area del Versante Tirrenico Reggino V.A.T.E a r.l. quota partecipazione 4,13%

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

-GALVATE s.r.l. motivazioni:

- impresa inattiva con fatturato medio non superiore a 500.000 euro
- risultato d'esercizio negativo nell'ultimo quinquennio

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

– nella GALVATE s.r.l. alienazione delle quote sociali pari ad € 2.600.00 pari al 4,13% da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione

DATO atto altresì, che per quanto attiene alle partecipazioni dell'Ente in ASMENET CALABRIA soc cons a r.l., la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore al milione di euro, pertanto, la stessa ha approvato un progetto di fusione con una omologa società per superare il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20 comma 2 lett. D tusp. Pertanto, il comune intende avviare un percorso con gli altri enti soci al fine di pervenire entro il 31.12.2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc.cons. a r.l. in quanto entrambe svolgono attività analoghe e similari. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

RILEVATA la necessità che il responsabile dell'area amministrativa predisponga le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione giuntale n. 26 del 24.03.2015;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con 8 voti favorevoli su 11 presenti, si astengono i consiglieri: Leonello Giuseppe, Vitalone Fortunato e Luppino Maria Rosa

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A(schede) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– GALVATE s.r.l. alienazione delle quote sociali di € 2.600,00 pari al 4,13% da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione secondo quanto stabilito dal TUSP

3. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:

– società ASMENET CALABRIA che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione entro il 31.12.2019;

4. di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 30.04.2018

6. di disporre:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Foti Domenica, Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art.49, c.1 e 147 bis D.Lgs.267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Foti Domenica

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Adamo Girolamo, Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49, c.1 e 147 bis D.Lgs.267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Adamo Girolamo



Parere di regolarità tecnica	Letto, approvato e sottoscritto	Letto, approvato e sottoscritto
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE.</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario (Sig Adamo Girolamo)</p> <p>Il Responsabile del Sett. Amministrativo (Foti Domenica)</p>	<p>IL PRESIDENTE (Dr. Cosmo Condello)</p> <p><i>Cosmo Condello</i></p>	<p>IL SEGRETARIO (Dr. Enrico Antonio Cameriere)</p> <p><i>Enrico Antonio Cameriere</i></p>
Parere di regolarità contabile	Certificato di Pubblicazione	Certificato di Esecutività
<p><input type="checkbox"/> La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000).</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario (Sig. Adamo Girolamo)</p>	<p>Prot. n. 5536 del 06.10.2017</p> <p>Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.</p> <p>Il Segretario (Dr. Enrico Antonio Cameriere)</p> <p><i>Enrico Antonio Cameriere</i></p>	<p><input type="checkbox"/> La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art.127 del D.lgs 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è pertanto esecutiva dal 29/09/2017 (art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000).</p> <p>Il Segretario (Dr. Enrico Antonio Cameriere)</p> <p><i>Enrico Antonio Cameriere</i></p>